

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 21 - numero 4541 di Mercoledì 18 settembre 2019**

# **I quesiti sul decreto 81: sicurezza dei ponteggi**

*Sulla protezione da adottare nei ponteggi fissi contro la caduta di materiali dall'alto a difesa delle aree di transito e di stazionamento sottostanti.*

### **Quesito**

Nel PSC, per l'effettuazione di alcuni lavori di ristrutturazione di un fabbricato, è prevista l'installazione di un ponteggio fisso provvisto di una regolare mantovana all'altezza del solaio di copertura del pianterreno a protezione delle aree sottostanti. L'impresa esecutrice ha chiesto invece come protezione di disporre una rete sulla facciata del ponteggio. L'installazione della rete è una alternativa alla mantovana o secondo le norme è necessario comunque adottare entrambe le soluzioni?

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0588] ?#>

### **Risposta**

L'installazione di una mantovana o di una rete a protezione contro la caduta di materiali dall'alto a difesa di chi sosta o transita nelle aree sottostanti un ponteggio fisso e cosa prevedono esattamente in merito le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro sono i temi di questo quesito al quale si dà ora riscontro. L'argomento segnalato è stato già oggetto di un analogo precedente quesito pubblicato sul quotidiano del 13/4/2016 con il quale veniva segnalato un caso di "malasicurezza" avendo il coordinatore per la sicurezza chiesto in quella circostanza all'impresa esecutrice di non prevedere nel Pimus l'installazione sul ponteggio di una mantovana. Nel rispondere a tale ultimo quesito lo scrivente ha formulate delle considerazioni che si ritiene ora qui di ripetere in questa occasione.

Occorre in premessa fare riferimento, come al solito, alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro applicabili al caso in esame. Tali disposizioni sono contenute, in particolare, nel comma 3 dell'articolo 129 del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. secondo il quale:

*"3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la*

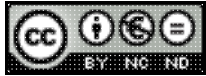
*segregazione dell'area sottostante"*

oltre che nella Circolare 15 maggio 1990 n. 44 del Ministero del Lavoro, contenente l'"*Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a telai prefabbricati*", e nella Circolare 24 ottobre 1991 n. 132 dello stesso Ministero del Lavoro, contenente le "*Istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a "montanti e traversi prefabbricati". Istruzioni di calcolo per ponteggi metallici ad elementi prefabbricati e per altre opere provvisionali*".

(...)

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 - Sulla protezione da adottare nei ponteggi fissi contro la caduta di materiali dall'alto a difesa delle aree di transito e di stazionamento sottostanti.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)